

## **Le aste al ribasso su internet: giochi di abilità, d'azzardo o aste vere e proprie?**

**di Fulvio Sarzana**

*Sommario: Le aste al ribasso: gioco d'azzardo? - Le aste al ribasso come gioco d'abilità - Le aste al ribasso sono lotterie? - La disciplina generale delle aste on line - I dati personali di chi fa le offerte al ribasso.*

### **Le aste al ribasso: gioco d'azzardo?**

Da qualche tempo stanno prendendo piede sul web le cosiddette "aste al ribasso" che presentano caratteristiche diverse dalle tradizionali "aste al rialzo" (ad esempio il sistema utilizzato su eBay), prima tra tutte quella di consentire l'acquisto di beni anche di pregio, come autovetture e moto, a prezzi molto bassi.

Il funzionamento generale di questi siti appare a prima vista estremamente semplice.

Infatti, in via molto generale, chi vuole comprare un oggetto "al ribasso" deve presentare un'offerta unica e più bassa rispetto a quelle presentate dagli altri offerenti. In altre parole, l'offerente deve, al tempo stesso, riuscire a fare l'offerta più bassa ed essere l'unico ad averla lanciata.

Al fine di poter partecipare, il titolare del sito web richiede, per ciascuna offerta che il partecipante intendesse fare, una somma di denaro di entità variabile (generalmente non superiore ai 2 euro); tale somma viene prelevata da un conto corrente precedentemente aperto - in alcuni casi nel momento stesso dell'iscrizione al sito - e contemporaneamente si viene informati sullo stato della propria offerta (se dunque è l'unica nonché la più bassa).

L'insieme di tali informazioni prende il nome di "pacchetto di informazioni".

Chiaramente, pur essendo il prezzo di aggiudicazione in taluni casi tanto basso al punto che l'aggiudicazione stessa di un oggetto di valore come un'automobile od una moto può avvenire sulla base di pochi euro, la possibilità di vincita è legata o alla "incredibile" fortuna di chi indovina l'offerta unica e più bassa, ovvero al numero di offerte presentate (ovvero ancora alla coesistenza di entrambe le circostanze).

Orbene, il ruolo preponderante rivestito dalla "fortuna del partecipante" nel meccanismo descritto, collocherebbe immediatamente il meccanismo stesso nel mondo del gioco d'azzardo, con tutte le rilevanti conseguenze in ordine alla possibile contestazione dei reati contravvenzionali di cui all'art. 718 del codice penale (il quale punisce il reo con l'arresto da tre mesi ad un anno), ovvero delle sanzioni previste dall'art 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza il quale provvede, fra l'altro, a definire il concetto di "gioco d'azzardo effettuato in via elettronica". A tal fine, esso precisa che "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura" e che "L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie".

### **Le aste al ribasso come gioco d'abilità**

Prendendo per buona l'affermazione di alcune case d'asta riportata da organi di stampa, secondo cui le aste al ribasso non rientrerebbero nelle ipotesi dei "giochi d'azzardo" bensì nel novero dei "giochi d'abilità" ovvero dei cosiddetti "skill games", essenzialmente basati sulla ricerca della strategia vincente al fine di lanciare la migliore offerta e di aggiudicarsi l'asta ("permessi" dai Monopoli di Stato, sempre a loro dire) - come riportato da Tannini all'indirizzo

<http://www.webmasterpoint.org/speciale/2008apr20-cosa-sono-e-come-funzionano-le-aste-al-ribasso.asp>) sarebbe utile capire come inquadrare il fenomeno.

L'istituto più vicino a quello delle aste al ribasso sembrerebbe essere quello del c.d. gioco lecito il quale, tuttavia, nella disciplina italiana presenta caratteristiche assolutamente difformi dal meccanismo proprio delle aste al ribasso medesime, sia avuto riguardo ai giochi tradizionali ed alle modalità di gioco (in linea molto generale legate all'inserimento di monete metalliche, a puntate non superiori all'euro ovvero all'assenza della distribuzione di premi), sia, infine, ai cosiddetti "giochi d'abilità a distanza", recentemente introdotti dal Legislatore italiano, i quali sono inoltre subordinati alla procedura di concessione rilasciata dall'Amministrazione dei monopoli di stato e non sono ancora tecnicamente possibili in quanto la medesima Amministrazione non ha ancora definitivamente abilitato le piattaforme di gioco e del singolo gioco alle prescrizioni normative.

### **Le aste al ribasso sono lotterie?**

Secondo alcune Associazioni di consumatori che avrebbero presentato denuncia per pubblicità ingannevole contro talune case d'asta al ribasso, i relativi siti web avrebbero la medesima funzione delle lotterie, e per questo motivo potrebbero contrastare con l'attuale legislazione italiana.

Non sembra, ad onor del vero, potersi riscontrare le caratteristiche delle lotterie nel meccanismo delle aste al ribasso, ed al riguardo appare utile segnalare come la disciplina normativa in tema stabilisca che è proibita ogni sorta di lotteria, salvo ipotesi specifiche autorizzate da leggi speciali e con la supervisione ed il controllo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

### **La disciplina generale delle aste on line**

Per quanto riguarda il profilo giuridico del "banditore" di aste telematiche al ribasso (denominate anche aste olandesi) va ricordato inoltre che il tema delle aste on line è stato affrontato dal nostro legislatore già nel 2002, con l'attribuzione alla figura del "banditore" della funzione o dell'agente di vendita tramite pubblico incanto, con conseguenti obblighi molto stringenti di richiesta di licenza al questore secondo quanto previsto dalle norme contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ovvero di mediatore (con i connessi obblighi normativi) in caso di mera attività di intermediazione.

### **I dati personali di chi fa le offerte al ribasso**

Tuttavia, il profilo più critico del sistema è per gli offerenti probabilmente quello relativo all'utilizzo dei dati personali. Se infatti fosse vero quanto riportato dalle medesime fonti, secondo cui i beni verrebbero messi in vendita da terzi o dalle stesse case d'asta al fine di raccogliere poi i dati personali degli offerenti ai fini di un'eventuale profilazione delle abitudini degli stessi in quanto potenziali fruitori di servizi di scommesse o di giochi, ci troveremmo di fronte ad un'attività in grado di confliggere apertamente con la disciplina della privacy.

Va ricordato in proposito come il Garante per la privacy abbia ribadito che coloro che raccolgono dati ai fini della profilazione, debbano effettuare un adempimento molto penetrante, ovvero notificare al Garante stesso i trattamenti effettuati mediante l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire profili dei consumatori o ad analizzarne abitudini e scelte in ordine ai prodotti acquistati (cfr. artt. 37, comma 1, lett. d) e 163 del Codice), nonché adottare misure anche minime di sicurezza (artt. 31-35 e Allegato B) del Codice).

Fra l'altro, il Garante ha espressamente stabilito che:

1. i dati eventualmente trattati a fini di profilazione ovvero di ricerche di mercato

siano conservati secondo modalità idonee a limitarne l'ambito di circolazione allo stretto indispensabile, circoscrivendo qualitativamente e quantitativamente il numero di addetti aventi accesso alle informazioni;

2. sia escluso l'uso di sistemi e programmi che permettano, fuori dei casi consentiti, una ricostruzione organica di scelte, comportamenti e profili di interessi non soggetta alle preve valutazioni di questa Autorità ai sensi dell'art. 17 del Codice;

3. non si eludano, attraverso la preposizione di soggetti "esterni" quali responsabili del trattamento, le richiamate garanzie in tema di comunicazione e conservazione dei dati e di trasparenza nell'informativa riguardo sia alle finalità che ai soggetti che le perseguono;

4. si pongano a disposizione degli interessati, anche nell'informativa, specifici recapiti, anche di posta elettronica, al fine di un agevole esercizio dei diritti.

In definitiva, sembra potersi affermare che l'attività delle aste al ribasso come si è sviluppato in questi ultimi mesi non possa essere collocato semplicemente nel panorama normativo delle aste on line e per questo motivo sembra opportuno un intervento normativo (come avvenne ad esempio nel 2002 per le aste on line "tradizionali") che chiarifichi i possibili ambiti applicativi delle aste al ribasso, prima che di tali fenomeni se ne debbano occupare (a vario titolo) i tribunali.